

LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



TAX TIME

● **RAVVEDIMENTO SPECIALE:**
RIAPERTURA DEI TERMINI AL 31.05.2024

● **DECRETO SUPERBONUS 2024:**
LE PRINCIPALI NOVITÀ

● **LA FLAT TAX INCREMENTALE**
COSTRINGE AL RICALCOLO DELL'ACCONTO IRPEF 2024

● **FRODI IVA:**
NESSUNA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER IL CESSIONARIO

● **CREDITI D'IMPOSTA R&S:**
SLITTANO I TERMINI

TAX NEWSLETTER

A cura dei Dottori

Stefano La commara ed Edoardo Rezzi



Ravvedimento speciale:

Riapertura dei termini al 31.05.2024



Con il d.l. n. 39/2024 (c.d. Decreto Agevolazioni Fiscali), è stato fissato al 31.05.2024 il nuovo termine per poter beneficiare dell'istituto del ravvedimento speciale, il quale prevede il pagamento e la rimozione delle irregolarità con la conseguente applicazione delle sanzioni in misura pari ad 1/18 del minimo edittale, per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

In particolare, l'art. 7 del sopra citato decreto, prevede:

- la proroga del termine per poter fruire del ravvedimento speciale dal 31.3.2024 al 31.5.2024;
- la possibilità di applicare l'istituto in questione alle violazioni "riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi di imposta precedenti", per i contribuenti che - entro il termine del 30.9.2023 - non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione avvalendosi della tregua fiscale di cui alla legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), riaprendo così la possibilità di beneficiare del ravvedimento anche per i periodi di imposta progressi.

A tal proposito la norma prevede, altresì, il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione oppure attraverso una particolare forma di pagamento rateale per i soggetti che non si sono avvalsi del ravvedimento speciale entro il 30.9.2023, consistente nel versamento, entro il 31.5.2024, di un importo pari a 5 delle 8 rate previste dall'art. 1, comma 174, della legge n. 197/2022.

In conclusione, per poter beneficiare della regolarizzazione è necessario che le violazioni "ravvedibili" non siano state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter, d.P.R. n. 600/1973.

Decreto Superbonus 2024:

le principali novità

Con l'entrata in vigore della legge n. 67/2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali e altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, è stato previsto una ulteriore stretta sulla cessione dei crediti ed alcune novità, tra cui quelle relative alla limitazione della possibilità di cedere le rate residue per chi non abbia ceduto la prima rata e variazioni sulla modalità di ripartizione annuale delle quote del beneficio.


In particolare, le principali modifiche introdotte in sede di conversione al testo del d.l. n. 39/2024 sono:

- la ripartizione delle detrazioni per le spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche in 10 quote annuali;
- l'introduzione di un ulteriore blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia, per la quale è stata eliminata la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non ancora fruite in dichiarazione dei redditi;

- la previsione di specifiche disposizioni a seconda della regione di ubicazione, per quanto concerne la cessione del credito o sconto in fattura per interventi Superbonus su immobili terremotati.

Ed infatti, nelle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è stato stabilito che:

- l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura è stato mantenuto in caso di CILAS o di istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione, presentata entro il 30.3.2024;
- è stato istituito un Fondo per interventi da Superbonus con dotazione pari a 400 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese.



Per quanto concerne, invece, le regioni diverse da quelle sopra citate, è stato previsto che:

- l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura è stato mantenuto in caso di CILAS o di istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione, presentata entro il 30.3.2024;
- è stato istituito un Fondo per interventi da Superbonus con dotazione pari a 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese.

Altre novità contenute nella legge in commento riguardano specifici obblighi, in capo agli Uffici Comunali competenti, di segnalazione alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate della totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica oggetto dei bonus. Ai Comuni che effettuano tali segnalazioni, è stata riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle sanzioni connesse.



Da ultimo, è stata prevista la riduzione nella misura del 30% (non più al 36%) della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, prevista dall'art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986, per le sospese sostenute dal 1.1.2028 al 31.12.2033, nonché la conferma di talune disposizioni che la legge ha confermato, come:

- l'eliminazione della "remissione in bonis" per le comunicazioni tardive di cessione del credito e sconto in fattura, con la possibilità di correggere le comunicazioni già inviate;
- l'introduzione di due ulteriori comunicazioni per usufruire del Superbonus per interventi di efficientamento energetico e sicurezza antisismica;
- le disposizioni riguardanti il divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia, alla presenza di debiti fiscali.



La flat tax incrementale

costringe al ricalcolo dell'acconto IRPEF 2024

Per i contribuenti che, nel calcolo delle imposte dovute per il 2023, si avvalgono dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali (pari al 15%), da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (appunto, la flat tax incrementale), devono fare particolare attenzione alla determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e delle relative addizionali per il 2024.

In termini operativi, pertanto, le imposte dovute andranno calcolate due volte: dapprima con la flat tax incrementale per determinare il saldo dell'anno 2023 e, successivamente, senza agevolazione per calcolare gli acconti dovuti per il 2024.

L'imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra:

- il reddito di impresa e di lavoro autonomo dichiarati nel 2023;
- i medesimi redditi d'importo più elevato dichiarati negli anni dal 2020 al 2022 (reddito che in ogni caso non può eccedere l'ammontare di euro 40.000).



In termini operativi, dunque, occorre:

- effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
- applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.

In conclusione, in presenza di opzione per la flat tax incrementale, ai fini della corretta compilazione del modello Redditi 2024, concernente l'anno di imposta 2023, occorre non dimenticare che il beneficio può essere fatto valere solo con riferimento alle somme dovute a titolo di IRPEF ed addizionali regionali e comunali relative all'anno di imposta 2023, mentre gli acconti dovuti per il 2024 devono essere parametrati all'IRPEF ed all'addizionale comunale ricalcolate sulla base del reddito complessivo, tenendo quindi conto del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva.

Frodi iva:

nessuna responsabilità oggettiva per il cessionario

Nel meccanismo che riguarda l'ambito dell'IVA potrebbero manifestarsi comportamenti "fraudolenti", volti ad evadere il pagamento dell'imposta.

I soggetti coinvolti nella fattispecie sono il cedente e il cessionario:

- il primo, colui che vende il bene;
- il secondo, colui che acquista il bene.

Nell'ipotesi in cui il cedente sia un soggetto evasore e dunque coinvolgendo indirettamente il cessionario alla partecipazione di questa fattispecie fraudolenta, quest'ultimo - per evitare il suo coinvolgimento - deve adottare delle cautele affinché venga esclusa la sua responsabilità.

L'unico mezzo che il cessionario possiede per potersi tutelare e dunque escludere la sua partecipazione alla frode IVA è "la massima diligenza esigibile" richiesta ad un operatore professionale per dimostrare la sua buona fede, nel momento in cui decide di instaurare un rapporto commerciale con un determinato soggetto.

Le verifiche da lui promosse non potranno essere né complesse né approfondite, quindi non saranno mai analoghe a quelle che vengono avviate dall'Agenzia delle Entrate, poiché non dispone dei mezzi sufficienti per effettuare una verifica esaustiva.

Di contro, in capo all'Amministrazione finanziaria è richiesto l'assolvimento di una "prova piena" in quanto quest'ultima dovrà dimostrare sia la sussistenza dell'evasione sotto il profilo oggettivo che per quanto concerne il profilo soggettivo (dovrà dimostrare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che con il proprio acquisto avrebbe partecipato ad un'evasione IVA).

Più volte, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. tra le tante sentenze nn. 12326/2024 e 13254/2024) si è pronunciata sul tema dell'onere della prova in caso di frode IVA, cercando in qualche modo di fare chiarezza sulla questione.

È un principio ormai consolidato che l'onere della prova, in ambito di frode IVA, sorga prima in capo all'Amministrazione finanziaria che dovrà provare non solo l'esistenza dell'elemento oggettivo, ma dovrà anche provare l'elemento psicologico ovvero che il contribuente era a conoscenza della frode. Soltanto quando il Giudice ritenga che l'Amministrazione finanziaria abbia assolto il proprio onere probatorio, allora dovrà essere il contribuente (i.e. cessionario) a dimostrare con la buona fede e la massima diligenza di non essere coinvolto nel disegno criminoso.



Crediti d'imposta R&S:

slittano i termini

Il riversamento è una procedura che consente ad un'impresa di restituire un credito d'imposta di ricerca e sviluppo maturato mediante lo svolgimento di un'attività volta a migliorare un prodotto, per evitare di essere destinatari di un atto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate che potrebbe ritenere quel credito d'imposta "inesistente o non spettante".

Le imprese, in passato, se volevano accedere alla procedura di riversamento dovevano presentare all'Ufficio una comunicazione di riversamento entro il 30.07.2024, ma l'art. 7, comma 7 bis, del D.L. n. 39/2024 ha introdotto una novità ovvero l'estensione del termine.

Infatti, il citato comma 7 bis ha previsto una proroga del suddetto termine al 31.10.2024 per presentare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione, mentre restano invariate le scadenze per il pagamento poiché l'importo dovrà essere riversato in unica soluzione o in tre rate annuali entro il 16.12.2024; nel caso in cui la società decidesse di effettuare il pagamento in modo rateale, sulla seconda e sulla terza rata saranno calcolati gli interessi.

Un'ulteriore novità riguarda l'estensione del termine per la presentazione della revoca di una precedente comunicazione di riversamento, estendendo anche in questo caso il termine per la sua presentazione dal 30.06.2024 al 30.09.2024.

La finalità dell'estensione del termine per effettuare il riversamento ovvero la revoca, è quella di dare la possibilità alle imprese di far verificare la sussistenza dei requisiti qualitativi delle attività R&S per le quali hanno utilizzato il credito da parte dei nuovi certificatori iscritti all'albo istituito presso il Mimit.

Una volta concluso il procedimento di controllo da parte dei certificatori, sarà redatta una certificazione che produrrà effetti vincolanti nei confronti del Fisco, salvo il caso in cui ci si trovi in presenza di un processo verbale di constatazione che contesti la spettanza dei crediti oggetto del certificato.

Infine, il Legislatore prevede anche l'estensione del termine entro cui le imprese possono avvalersi della sanatoria del D.L. n.l 146/2021 per i crediti compensati entro il 21.10.2021.

La sanatoria potrà essere utilizzata soltanto per i crediti il cui utilizzo in compensazione non è oggetto di un atto di recupero divenuto definitivo al 22.10.2021, però nel caso in cui il credito sia oggetto di un atto impositivo o di un processo verbale di constatazione non ancora definitivo, il riversamento è consentito solo se riguarda l'intero importo.



RICONOSCIMENTI

Le elevate competenze collocano lo Studio La Commara & Partners in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da "Il Sole 24 Ore", "Toplegal Awards", "Le Fonti Awards" e "Legalcommunity Italian Awards".



CONTATTI

ROMA



+39 06 3218140



www.studiolacommara.it



Viale Bruno Buozzi, 64 - 00197



segreteria@studiolacommara.it

MILANO



+39 02 76013359



in partnership con: www.pglegal.it



Via Sant'Andrea, 3 - 20121

NAPOLI



+39 081 18584553



in partnership con: www.fpcorporatefinance.eu



Via G. Melisurgo, 15 - 80133

DUBAI



in partnership con: www.v7group.com



API Trio Office Tower - Office 3001

